CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO "PALESTRA DE AMICIS" – VIA GUGLIELMO MARCONI N. 79.

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno ___ del mese di _____, in Livorno.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Livorno, con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, CAP 57123, Partita IVA 00104330493, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 49 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, Dott. Enrico Montagnani, nato il 3 luglio 1973 a Livorno, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale (di seguito anche "Amministrazione" o "Comune");

E

L'associazione sportiva xxxxxx con sede legale in Livorno, xxxxxxx n. xx, CAP xxxx, Codice Fiscale xxxxxxx, rappresentata da _____ (di seguito anche "Associazione affidataria" o "Affidatario");

PREMESSO CHE:

Il Comune è proprietario della palestra scolastica denominata “Palestra De Amicis”, sito in via Guglielmo Marconi n. 79, identificato catastalmente al Foglio 28, Particella 267, Subalterno 607, categoria catastale D/6;

In adempimento dell’art. 9 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi La Giunta Comunale, con deliberazione n. 332 del 9 maggio 2025:

ha classificato l’impianto “Palestra De Amicis” come privo di rilevanza economica in quanto soggetto a vincolo funzionale e ha individuato come soluzione organizzativa prescelta quella del soddisfacimento dell’interesse pubblico mediante la promozione delle discipline sportive praticabili nella struttura, attraverso un progetto sociale e giovanile;

ha dato atto che, ai sensi delle leggi vigenti, l’affidamento della gestione e della riqualificazione di impianti sportivi privi di rilevanza economica integra un servizio non economico di interesse generale e, pertanto, non è soggetto al Codice dei Contratti Pubblici (art. 181, comma 1, del D.Lgs. 36/2023), fatte salve l'applicazione dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

ha conferito mandato agli uffici competenti per la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato alla gestione della “Palestra De Amicis”;

Con determinazione dirigenziale n. xx/xx/2025, il Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi ha approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione, per la durata massima di anni cinque, dell’impianto “Palestra De Amicis”, prevedendo il rispetto dei principi generali previsti dal Titolo I, Parte I, Libro I del D.Lgs. 36/2023, del D. Lgs.

38/2021, laddove prevede all'art. 6, comma 4, che l'uso delle palestre scolastiche possa avvenire esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico con le modalità stabilite dall'amministrazione Comunale , della L.R. Toscana 6 marzo 2015, n. 21;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, affida in gestione alla Associazione Affidataria, che accetta, l'impianto sportivo denominato **"Palestra De Amicis"**, sito in Livorno, via Guglielmo Marconi n. 79, identificato catastalmente al Foglio 26, Particella 267, Subalterno 607, categoria catastale D/6, come rappresentato nella planimetria allegata (Allegato "A"), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'impianto è destinato, **in orario extrascolastico**, allo svolgimento di **attività sportive non agonistiche** e di **avviamento allo sport**, realizzate attraverso corsi e attività motorie a carattere ludico, ricreativo e amatoriale, aperte alla cittadinanza.

L'affidamento è finalizzato alla **valorizzazione dell'impianto** e alla **promozione dell'attività sportiva dilettantistica** e dell'**associazionismo locale**, con particolare attenzione all'inclusione sociale, all'infanzia, alle persone con disabilità e agli anziani.

L'impianto è affidato nello **stato di fatto e di diritto** in cui si trova, che l'Associazione Affidataria dichiara di conoscere e accettare integralmente.

L'impianto sportivo fa parte del **patrimonio indisponibile del Comune di Livorno** e resta di esclusiva proprietà dello stesso.

Le condizioni e la disciplina dell'affidamento sono regolate dal presente atto e dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A: Planimetria dell'impianto;
- Allegato B: Offerta gestionale presentata dall'Associazione Affidataria.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia:

- all'**avviso pubblico** approvato con determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. ___ del ___;
- alla **determinazione dirigenziale di aggiudicazione**;
- alla normativa nazionale, regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia di gestione di impianti sportivi.

Articolo 2 – Durata

La gestione dell'impianto ha durata di **anni cinque (5)** a decorrere dalla data di consegna dell'impianto, risultante dal relativo verbale di consegna sottoscritto in data xx/xx/2025 , e si concluderà quindi in data xx/xx/2030.

Nel medesimo verbale di consegna è riportato lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare e delle attrezzature esistenti al momento della consegna.

Articolo 3 – Canone

Il canone annuo dovuto al Comune di Livorno per l'affidamento in gestione dell'impianto è stabilito in **€...**

Il canone annuo dovrà essere versato all'Amministrazione mediante fatturazione semestrale anticipata.

L'associazione affidataria non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà sollevare eccezioni o avviare azioni giudiziarie se non dopo aver integralmente adempiuto ai pagamenti alle scadenze previste.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del **100% della variazione dell'indice generale FOI** (Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati), accertata dall'ISTAT, riferita all'anno precedente e con decorrenza dal mese antecedente a quello di stipula della presente convenzione.

Per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, l'Associazione affidataria dovrà:

- Disporre di un conto corrente bancario intestato alla medesima associazione, da utilizzare per l'esecuzione di tutti i pagamenti e per la registrazione di tutti gli incassi;
- Mantenere attivo un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante per tutta la durata della convenzione.

Articolo 4 – Obblighi di gestione e manutenzione

L'Associazione affidataria assume i seguenti obblighi in relazione all'impianto sportivo "Palestra De Amicis", sito in via Guglielmo Marconi n. 79, come di seguito specificati.

1. Gestione operativa

L’utilizzo dell'impianto sportivo potrà avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario scolastico, ai sensi dell’art. 6 c.4 del D.lgs. 38/2021, con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale:

- Dal lunedì al sabato, dalle ore 17.00 alle ore 23.00;
- La domenica, dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

L'affidatario utilizzerà l'impianto per le proprie esigenze fino ad un massimo del 70% dei suddetti orari.

La Commissione orari potrà disporre una riduzione massima del 30% in caso di consistente diminuzione del numero di tesserati o su richiesta di altri soggetti sportivi.

È vietato sub-concedere il monte ore assegnato, anche in forma parziale, al di fuori delle disposizioni della Commissione orari, pena la decadenza della convenzione.

È altresì vietato indicare come sede legale quella dell’impianto affidato.

L'Associazione affidataria dovrà:

- Garantire la concreta possibilità di utilizzo dell’impianto da parte della cittadinanza, promuovendo l’associazionismo sportivo, l'avviamento allo sport e lo sviluppo dell’attività sportiva;
- Garantire l’inclusione di bambini, diversamente abili e anziani nelle attività;
- Non utilizzare la struttura per attività diverse da quelle sportive o di aggregazione, salvo autorizzazione dell’Amministrazione;
- Assicurare, nel rispetto della normativa di settore e a proprie spese, mediante idonee misure e cautele, che l’impianto e le strutture di supporto siano mantenuti in perfetto stato di decoro, igiene e

sicurezza, esonerando il Comune di Livorno da ogni responsabilità civile e penale.

- Provvedere con il pagamento del canone di gestione alle scadenze previste
- Custodire e vigilare sull'impianto durante l'intero periodo di utilizzo;
- Conservare l'impianto in perfetto stato di efficienza, comprese le strutture accessorie, quali spogliatoi e servizi igienici, salvo il normale degrado, in conformità agli obblighi di manutenzione minuta;
- Effettuare la pulizia dei locali a regola d'arte, compreso l'acquisto dei materiali necessari per l'igiene e il decoro;
- L'osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le norme sulla prevenzione incendi e relativi adempimenti, assumendo il ruolo di Datore di lavoro, con obbligo di predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e delle ulteriori formalità di legge, da trasmettere in copia all'Amministrazione;
- Mantenere attivo un indirizzo PEC valido e intestato alla Associazione per tutta la durata della convenzione;
- Rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Sostenere tutte le spese contrattuali relative a bolli, imposte e altre spese connesse alla gestione.

2. Manutenzione minuta

Sono comprese nella manutenzione minuta le opere programmate e non di rinnovamento, riparazione e sostituzione, volte ad eliminare il degrado dei

manufatti e a mantenerne l'ordinaria fruibilità dell'impianto senza modificarne la consistenza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) La tinteggiatura annuale delle pareti dei locali spogliatoio e dei servizi igienici, compreso l'onere del mantenimento costante del loro decoro
b) La riparazione di guasti e rotture avvenute in corso di attività;
c) Lo spurgo delle condutture ostruite dei servizi igienici e dei locali spogliatoi.
d) La riparazione di serramenti per eventuali danni causati dall'attività (superfici vetrate, maniglie, serrature...)
e) La piccola manutenzione impiantistica: Opere di riparazione volte a mantenerne l'ordinaria fruibilità dell'impianto senza modificarne la consistenza.
f) La riparazione di componenti elettrici e meccanici in avaria sia esterni che interni che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione degli impianti elettrici e idrotermosanitari;
g) La riparazione ed eventuale sostituzione corpi illuminanti dei campi da gioco e comunque compresi all'interno dell'impianto,
h) La riparazione di eventuali guasti idarulici su rubinetterie cassette di cacciata per wc

3. Obblighi gestionali specifici

L'Associazione affidataria è tenuta inoltre a:

- Garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti;
- Garantire la presenza di un responsabile dirigente durante le ore di apertura;

- Rilasciare tessere di riconoscimento ai soci e frequentatori;
- Acquistare i materiali di rapido consumo per la pulizia e il mantenimento;
- Acquistare i materiali necessari allo svolgimento delle attività;
- Effettuare verifiche periodiche su estintori, presidi antincendio e uscite di sicurezza;
- Dotare l'impianto di un defibrillatore semiautomatico (DAE) conforme alla normativa, da mantenere e manutenere in perfetto stato di utilizzo;
- Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ove previsto;
- Avviare la gestione dell'impianto entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione.

Eventuali investimenti e miglioramenti apportati dalla Associazione affidataria all'impianto resteranno di proprietà del Comune di Livorno al termine della convenzione, senza diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 5 - Sponsorizzazioni e attività promozionali

L'Associazione Affidataria potrà promuovere o accettare sponsorizzazioni da soggetti pubblici o privati esclusivamente per sostenere le attività sportive, sociali e ricreative svolte presso l'impianto oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le attività di sponsorizzazione devono risultare coerenti con le finalità educative, inclusive e non agonistiche dell'impianto, e non possono in alcun modo compromettere il decoro, la sicurezza o l'accessibilità dello stesso.

- La presenza di marchi o altri elementi di comunicazione pubblicitaria all'interno o all'esterno dell'impianto deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, che ne valuta la compatibilità con l'interesse pubblico.
- È vietata la promozione, diretta o indiretta, di attività commerciali aventi contenuti discriminatori, sessisti, politici o contrari alla salute, all'ambiente o ai principi di correttezza e trasparenza nella gestione.
- L'Affidatario dovrà tenere traccia documentata delle sponsorizzazioni ricevute, specificando il valore economico e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse acquisite, da indicare nella relazione gestionale annuale di cui all'articolo 8.
- La concessione degli spazi per finalità promozionali non può in alcun modo costituire fonte di lucro per l'Affidatario, né dar luogo a relazioni contrattuali che comportino la cessione, anche parziale, del diritto d'uso dell'impianto

Articolo 6 – Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, l'Associazione affidataria si impegna a **costituire e consegnare** all'Amministrazione Comunale, **al momento della sottoscrizione del presente atto**, una **cauzione definitiva** pari a **tre mensilità del canone annuo di gestione**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento del Patrimonio del Comune di Livorno.

L'importo esatto della cauzione sarà determinato sulla base dell'ammontare del canone indicato all'articolo 3 della presente convenzione.

La cauzione potrà essere costituita in contanti, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o altra forma ritenuta idonea dall'Amministrazione, a condizione che sia **incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta** e con validità per tutta la durata della convenzione, eventualmente prorogabile fino a 6 mesi successivi alla scadenza.

In caso di **escussione parziale o totale** della garanzia per inadempimenti contrattuali, l'Associazione affidataria è tenuta a procedere al **reintegro** della stessa **entro 30 giorni** dalla relativa comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione.

La **mancata costituzione o consegna** della garanzia nei termini previsti costituisce **causa di decadenza automatica dell'affidamento**, con conseguente **perdita del diritto alla gestione dell'impianto**, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Articolo 7 – Responsabilità e assicurazioni

L'Associazione affidataria assume ogni responsabilità per danni a persone o a cose che possano derivare dalle attività svolte o comunque connesse all'esecuzione della presente convenzione, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Comune di Livorno da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, che possa essere promossa da chiunque in relazione all'attività oggetto dell'affidamento.

A tal fine, l'Associazione affidataria ha provveduto a stipulare e si impegna a mantenere attive per tutta la durata della convenzione le seguenti polizze assicurative:

- **Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT)**, con massimale di almeno **€ 3.000.000,00** per sinistro, e **responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)** con massimale di almeno **€ 3.000.000,00** per sinistro. Ai fini della copertura assicurativa, tra i terzi si intende incluso anche il Comune di Livorno, ed è espressamente esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune stesso.
- **Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di incendio e danneggiamento dell'immobile**, con massimale di almeno **€ 186.240,00**, corrispondente al valore di ricostruzione dell'impianto ~~come da relazione tecnica UTP,prot. 52312 del 15 aprile 2025~~.

L'Associazione affidataria è obbligata a trasmettere copia delle quietanze di pagamento dei premi relativi alle suddette polizze al Comune di Livorno, con la periodicità prevista per i pagamenti contrattuali, al fine di consentire la verifica della vigenza e della piena operatività delle coperture assicurative per l'intera durata della convenzione.

È espressamente stabilito che:

- L'eventuale inoperatività, totale o parziale, delle polizze stipulate non esonera in alcun modo l'Associazione affidataria dalla responsabilità per i danni imputabili alla sua gestione;
- In ogni caso, il Comune di Livorno dovrà essere sempre tenuto indenne da eventuali danni non coperti o coperti parzialmente dalle polizze, a causa di esclusioni, limiti di indennizzo o altre clausole contrattuali;

- Le eventuali franchigie, scoperti o esclusioni previste nei contratti assicurativi **non potranno in alcun modo essere opposti** ai danneggiati né al Comune.

il mancato mantenimento delle polizze assicurative sopra indicate costituisce **causa di decadenza** della convenzione, con conseguente perdita del diritto alla gestione dell'impianto.

Articolo 8 – Verifiche e controlli

Fermo restando che l'affidatario in gestione rimane pienamente responsabile per la corretta esecuzione degli obblighi assunti, e senza che il Comune di Livorno possa in alcun modo essere ritenuto responsabile, il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente, tramite propri funzionari incaricati, lo stato d'uso dell'impianto sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni della presente convenzione, alle normative legislative e regolamentari applicabili, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Con cadenza annuale, l'Associazione affidataria è tenuta a presentare al Comune di Livorno:

a) Entro il 30 giugno di ogni anno:

Una dettagliata **relazione gestionale** relativa alle attività svolte nell'anno solare precedente, che dovrà rendicontare puntualmente attività e progetti proposti in sede di avviso, presentando:

- Indicazioni specifiche sull'utilizzo dell'impianto da parte della cittadinanza, con riferimento all'avviamento allo sport, alla promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e allo

sviluppo dell'attività sportiva locale, con particolare attenzione all'inclusione di bambini, diversamente abili e anziani;

- Dettaglio delle tipologie di utenza, numero utenti distinti per fasce d'età, calendario delle attività svolte e di quelle programmate;
- Lo Statuto dell'Associazione, qualora modificato rispetto all'anno precedente;
- L'elenco dei soci e la composizione dell'organo amministrativo in carica,qualora modificato rispetto all'anno precedente;
- I nominativi del Responsabile della Gestione e dell'eventuale Responsabile per la Sicurezza sul lavoro, qualora variati rispetto a quelli comunicati all'atto della consegna dell'impianto o successivamente.

Il **Comune di Livorno**, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, per quanto di competenza,di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL e di ogni altro servizio ritenuto idoneo, ha facoltà di effettuare, o di far effettuare, in qualsiasi momento:

- accessi,
- ispezioni,
- verifiche

presso l'impianto sportivo e le aree pertinenziali, per controllare:

- la correttezza della gestione;
- la migliore utilizzazione delle risorse pubbliche.

Articolo 9 – Revoca e decadenza dell'affidamento

Per patto espresso, tutti gli articoli della presente convenzione e le relative disposizioni concernenti tempi, modalità e qualità della gestione sono da considerarsi **essenziali e inderogabili** per l'Associazione affidataria dell'impianto sportivo.

Risoluzione per inadempimento

In caso di **gravi e reiterati inadempimenti** agli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune di Livorno potrà dichiarare la **risoluzione per inadempimento** del contratto, previa **diffida formale** da parte dell'Ufficio Sport, con effetto immediato, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nulla sarà dovuto al gestore inadempiente.

Senza pregiudizio per ogni ulteriore diritto o azione spettante al Comune, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata anche a seguito della violazione di una sola delle seguenti condizioni:

1. Applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dal Comune di Livorno;
2. Chiusura totale o parziale dell'impianto, anche temporanea, non autorizzata o non prevista dal piano organizzativo annuale, salvo chiusure per manutenzione straordinaria;
3. Violazione del divieto di utilizzo dell'impianto per attività diverse da quelle previste dalla convenzione senza autorizzazione;
4. Violazione degli obblighi di manutenzione minuta dell'impianto e delle strutture, come stabilito dalla convenzione;

5. Inadempimento degli obblighi di cui all' articolo 4 della presente convenzione (obblighi di gestione);
6. Mancato mantenimento delle polizze assicurative previste all'articolo 8.
7. Sub concessione anche parziale del proprio monte ore al di fuori delle disposizioni della Commissione orari
8. indicazione come sede legale quella dell'impianto affidato.

Il Comune potrà avvalersi della risoluzione ai sensi degli **articoli 1453 e seguenti del Codice Civile**, previa diffida ad adempiere notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Associazione affidataria, assegnando un termine non superiore a **sessanta (60) giorni** per adempiere.

La diffida dovrà indicare:

- l'esatto inadempimento contestato;
- le conseguenze giuridiche ed economiche previste in caso di mancato adempimento.

Decadenza dell'affidamento

Il Comune di Livorno potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento, senza corresponsione di alcuna indennità e con incameramento della cauzione definitiva (salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni), nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- perdita della capacità giuridica o della continuità operativa dell'Associazione, tale da compromettere lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

- cessione, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dall'affidamento senza il previo consenso del Comune;
- sopravvenienza di situazioni ostative ai sensi della normativa antimafia;
- perdita della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ogni altra ipotesi prevista dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Procedura di revoca o decadenza

La revoca o la decadenza dell'affidamento sarà sempre preceduta dall'attivazione del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli **7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241**, garantendo l'adeguato contraddittorio con l'Associazione affidataria.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto disposto nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n, nonché alla normativa nazionale, regionale e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 11 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle conseguenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Associazione affidataria, che espressamente accetta di sostenerle.

Articolo 12 – Domicilio

Ai fini della presente convenzione, l'Associazione affidataria elegge domicilio speciale in Livorno, presso la Casa Comunale.

Articolo 13 – Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione:

- il Foro competente per le controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria è esclusivamente quello di Livorno;
- per le controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana.

Articolo 14 – Valenza delle condizioni convenzionali

Tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione, nonché negli atti allegati o richiamati, costituiscono un **unico ed inscindibile contesto** contrattuale.

La violazione anche di una sola clausola da parte dell'Associazione affidataria comporterà la **decadenza dell'affidamento**.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente convenzione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Formula finale di approvazione

Per il Comune di Livorno

Per l'Associazione affidataria

Ai sensi e per gli effetti degli articoli **1341 e 1342 del Codice Civile**, l'Associazione affidataria, per il tramite del proprio legale rappresentante, dichiara di aver letto, compreso e approvato espressamente tutte le clausole contenute nella presente convenzione e nei documenti ad essa allegati o da essa richiamati, riconoscendone il carattere vincolante e unitario, e di aver partecipato alla negoziazione del presente atto su un piano di sostanziale parità.

Per l'Associazione affidataria